

ORIGINALE

Convenzione tra il Comune di Tivoli - presentato dal
Sindaco Protempore Sig. RODOLFO ANDREOLI _____

e la Società "Podere Rosa M.D.B." a r.l. con sede
legale in Roma, Via Farnese n. 26, e per essa il suo
Amministratore Unico Sig. DI BARI FABRIZIO, nato a
Roma il 1/12/1951, residente per la carica ove sopra,
giusta certificato della Cancelleria del Tribunale
di Roma in data 26/7/1977, al presente atto allegato
unitamente agli altri documenti appresso indicati.
Sig. Credendino Antonio, nato a *Afragola (Na) il 26/10/1950.*
nato a Roma, Via Eretino n. 67. _____

TRATTA A Roma
2 - 8 - 77
12 APR. 1977
32.000
C. Vittorietti

012162 120171077
PROVINCIA DI ROMA

P R E M E S S O

- che la Società PODERE ROSA M.D.B. in seguito de-
nominato /A componente, ha presentato al Comune di Ti-
voli un progetto planovolumetrico datato 13/12/1976,
prot. 23218 ed integrato in data 2/3/1977 prot.
4714, composto complessivamente da 2 tavole oltre uno
schema di convenzione, da realizzarsi sul terreno di sua
proprietà sito in località Paterno di questo Comune,
distinto in Catasto terreni di Tivoli al foglio 63,
con i mappali 131 parte per complessivi mq. 3.734,
ed indicato nella Tavola Elaborato Aggiuntivo del proget-
to succitato con delimitazione in colore rosso:

- che il progetto ha riportato il parere favorevole

20005

Clorinda Vitti ust.

della Commissione Urbanistica Comunale, a ciò delegato dall'articolo 1 delle Norme di attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale della città, nella seduta del giorno 4/3/1977 verbale n. 50 - , parere che qui di seguito si porta integralmente: "La Commissione visti gli elaborati e la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, esprime parere favorevole all'approvazione del planov^{lu}ometrico alle condizioni di cui alla suddetta relazione con le seguenti condizioni aggiuntive: _____

a) che la zona di parco pubblico attrezzato posto sul lato Nord venga trasfermata in zona di viabilità onde consentire un eventuale futuro prolungamento della strada di planov^{lu}ometrico fino a ricongiungersi con Via Paterno, e che la zona di parco pubblico attrezzato venga reperita negli spazi di verde privato; _____

b) che la strada di planovolumetrico venga allargata fino a mt. 7,00 per la sede stradale più 3 per due marciapiedi di mt. 1,50 l'uno. _____

Le suddette condizioni non modificano gli standards previsti nel planovolumetrico. _____


→ che il progetto ha riportato, altresì, il parere favorevole della Commissione Urbanistica Comunale espresso nella seduta del giorno 2/5/1977 alle condizioni già espresse dalla Commissione Urbanistica Comuna-

Clorinda Vitti ust.

Clorinda Vitti ust.



Fuiano Casparino



On. ...

le, nonché con la seguente condizione aggiuntiva, che
la Società versi al Comune di Tivoli il corrispettivo
del depuratore biochimico necessario alla lottizza-
zione, corrispettivo che l'Amministratore Comunale
utilizzerà, congiuntamente _____



a quanto già versato finora da titolari di licenze o
concessioni edilizie, in attuazione della delibera
consiliare n. 714 del 9/12/1976 - resa esecutiva
dalla Sezione di Controllo Atti EE.LL. della Provin-
cia di Roma in data 13/1/1977 - per la realizzazio-
ne del depuratore generale di Villa Adriano;

- che il progetto di che trattasi, comprensivo del
presente schema di convenzione, è stato approvato
dall'Amministrazione Comunale di Tivoli, con Delibera-
zione Consiliare n. 168 del 6/5/1977 resa esecutiva
dalla Sezione di Controllo Atti EE.LL. della Provin-
cia di Roma in data 13/7/1977 (seduta del 30/3/1977
verbale n. 124) e ciò con i poteri delega di cui
all'art. 7 della legge della Regione Lazio n. 74 del
18/6/1975, non presentandosi il progetto medesimo
in variante al vigente P.R.G. della città ed essendo
autorizzabile a norma dell'art. 5 della legge 28/1/
/1977 n. 10, essendo l'amministrazione Comunale in
possesso delle tabelle parametriche per oneri di urbaniz-
zazione primaria e secondaria (Delibere Consiliari n.

Roma

4/8/77

17757

01941

00012

711 del 3/12/1975 e n. 133 del 9/6/1976.

Sotto il premeſso, si conviene⁶ si stipula quanto
appresso:

ARTICOLO 1°


Fanno parte integrante del presente atto, le premesse,
lo stralcio delle Norme di attuazione e le planimetrie
del vigente Piano Regolatore Generale della città
adottato dall'Am;N. Comunale con deliberazione Consi-
liare n. 20 dell'1/3/1969 ed approvato con Decreto
Regionale n. 23 del 10/9/1973, nonché gli allegati
e le norme tecniche di esecuzione del progetto di
lottizzazione (o ure planovolumetrico), con indi-
cazione delle destinazioni d'uso, degli indici delle
coperture, delle altezze, dei distacchi dei vicoli,
ecc.




ARTICOLO 2°

Il componente si impegna, in conformità alle disposi-
zioni contenute nei successivi articoli e per le quali-
tà e locazioni di cui al succitato progetto planovo-
lometrico:

a) alla cessione gratuita delle aree relative alle
opere di urbanizzazione primaria (precisate all'art.
4 della legge 29/9/1964 n. 247 e successive integra-
zioni), così come delimitate in progetto con esclusione
delle strade interne lasciate in proprietà e gestione

Carriudo V. A. Lot.





del componente; _____

b) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate all'articolo 4 della legge 29/9/1964 n. 247 e successive integrazioni), così come delimitate in progetto per una quantità complessiva come rilevasi da progetto medesimo, non inferiore a quella prescritta sia dal D.M. 2/4/1968, n. 1444 che dalle prescrizioni del vigente P.R.G. della città; _____

c) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo gli indirizzi, modi e tempi meglio specificati nei successivi articoli della presente Convenzione; _____

d) all'assunzione a suo carico degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo le qualità di cui alla Delibera Consiliare n. 133 del 9/6/1976, da corrispondersi nei modi e tempi di cui ai successivi articoli della presente Convenzione; _____

e) al versamento al Comune della somma di L. 6.000.000 (costo del depuratore biochimico) quale contropartita alla realizzazione del depuratore biochimico di lottizzazione. La "concessione sarà subordinata, tra l'altro, a tale versamento. _____

Restano a carico del componente le spese tecnico-notarili necessarie alla cessione delle aree predette

nonchè la predisposizione dei necessari atti tecnici.

ARTICOLO 3°


Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto di lottizzazione (oppure: planovolumetrico) sono le seguenti: _____



- a) strade residenziali; _____
- b) spazi di sosta e di parcheggio; _____
- c) rete idrica generale; _____
- d) rete fognante generale e depuratore terminale;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- f) rete di distribuzione del gas; _____
- g) pubblica illuminazione; _____
- h) spazi di verde attrezzato. _____

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del componente, con le modifiche che lo Ufficio Tecnico Comunale nonchè l'Ufficiale Sanitario, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per il necessario e preventivo Nulla osta di rispettiva competenza, intenderanno apportare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. _____

ARTICOLO 4°

Il componente assume i seguenti impegni in ordine ai termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente articolo 3: _____





ch.
—
ogget-
a) l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria almeno per le parti essenziali delle opere medesime dovrà essere effettuata entro 3 (tre) anni dalla data di stipula della presente convenzione: per — parti essenziali si intendono i tracciati stradali con relativi cigli, condotta idrica generale, collettore fognario generale, reti generali di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, delimitazione degli spazi di verde attrezzato con l'impianto delle alberature; _____

b) il rilascio della "concessione" ad edificare sarà subordinato alla realizzazione di tali opere, nonché al controllo e collaudo delle stesse da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario per quanto di rispettiva competenza; _____

c) l'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire entro e non oltre tre (3) anni dalla data di stipula della presente convenzione, e in ogni caso dovrà essere ultimata la parte relativa ad ogni singolo insediamento entro e non oltre la data di ultimazione dell'insediamento stesso, intendendosi subordinata, l'abitabilità o l'agibilità di tali insediamenti, alla presenza e al collaudo delle opere stesse.

I collaudi più sopra citati effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario per quanto di

rispettiva competenza, dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del componente o dell'eventuale successivo avente causa. Il componente si impegna a pagare le relative spese qualora, a giudizio dell'Amm.ne Comunale, tale collaudo non dovesse essere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di sua competenza.

ARTICOLO 5°



Il componente assume i seguenti impegni in ordine alla quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria a suo carico, che a norma della citata Delibera Consiliare n. 133 ammontano a complessive L.

10.070.000 (lire diecimilioni esettantamila) corrispondenti a L. 2.500 (duehilacinquecento) per metro cubo ^{pieno} per un totale di mc. 4.028 (mc. quattromilaventotto):

- a) in quanto a L. 3.356.665 (lire tremilantrecentocinquantaseimaseicentossessantacinque) corrispondente al primo terzo dell'intero importo verranno versate al Comune di Tivoli all'atto del rilascio della "Concessione" relativa al progetto planovolumetrico, al cui versamento tale rilascio si intende condizionato;
- b) in quanto a L. 3.356.665 (tre milionitrecentocinquantaseimilaseicentossessantacinque) corrispondente



Clorinda Viti



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Mod. 1

Sezione Società Commerciali

Il sottoscritto Cancelliere certifica risultare dagli atti depositati, trascritti e pubblicati in questa Cancelleria, e attualmente in vigore, che la:

"PODERE ROSA M.D.B. - v.l."

capitale di Lire 380.000 - (novacentotrentamila)

debitamente costituita, omologata e trascritta nei Registri di questa Cancelleria al n. 1875/71 ha sede in Roma, V. FARNESE 26;

ed è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione.

Amministratore unico della società è il signor DI BARI Fabrizio h. e Roma il 1/12/1951

Che, per statuto, al predetto organo amministrativo sono attribuite la firma e la rappresentanza sociale con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

26 LUG. 1977

CANCELLIERE
(Franco Raffaelli)

[Handwritten signature]

